

	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN”</b>	
	<b>REGOLAMENTO DISCIPLINARE</b> <b>Scuola Secondaria</b> Approvato dal Collegio dei docenti il 21 ottobre 2019	

Il Regolamento disciplinare descrive le sanzioni che verranno corrisposte nel momento in cui non vengono rispettati gli impegni previsti nel patto educativo di corresponsabilità e nel Regolamento di Istituto.

## PREMESSA

Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato con D.P.R.

21 novembre 2007 n. 235 e dalla nota del 31 /07/08, sono richiamati i diritti e i doveri degli studenti e delle istituzioni.

**I macro – doveri comportamentali** delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;
- rispetto, nei confronti del personale della scuola e dei compagni;
- rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi, secondo le

indicazioni dettate dal Regolamento d’Istituto e dalla carta dei servizi del presente istituto;

- osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc.)
- osservanza delle disposizioni di sicurezza.

Inoltre, alle singole Istituzioni scolastiche è stato assegnato il compito di stilare un proprio

**regolamento di disciplina** in cui vengano individuati:

1. le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti;
2. le sanzioni relative;
3. gli organi e le procedure di applicazione delle stesse.

E’ prevista, poi, la costituzione di un Organo di garanzia interno alla scuola, competente a pronunciarsi sulle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari irrogati.

Il presente regolamento assume infine quanto ancora affermato nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse in relazione ai provvedimenti che mirano ad esprimere:

- finalità educative
- bisogno di responsabilizzare l’alunno
- ripristino di corretti rapporti di tipo sociale

Inoltre le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e quando possibile al principio della riparazione, individuale o collettiva, del danno.

Infine lo Statuto prevede che le sanzioni che prevedono l’allontanamento degli alunni dalla classe per un periodo inferiore ai 15 gg, devono essere adottate dal Consiglio di Classe.

Il personale della scuola che si trovasse nella condizione di assistere ad un comportamento inadeguato è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Classe cui appartiene l’alunno.

Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

Il presente Regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del Regolamento d’Istituto.

Il contenuto del PEC e del Regolamento sono illustrati a tutti gli studenti delle classi nella fase dell’accoglienza e ne è consegnata copia a tutte le famiglie che si impegnano a sottoscriverlo nel patto di corresponsabilità.

**Si individuano dunque i comportamenti che configurano mancanze disciplinari e gli organi/figure competenti a comminare la sanzione stessa.**

### **Art.1)Richiamo verbale.**

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo lieve durante la lezione; lievi violazioni delle norme di sicurezza.

**Art. 1.1)** In relazione all'art. 1 i provvedimenti sono comminati dal docente.

### **Art.2) Annotazione scritta**

**Art.2) sul registro di classe.** Comunicazione alla famiglia mediante registro elettronico e/o lettera di ammonizione consegnata a mano ai genitori. Le mancanze disciplinari sono:

1. Scorrettezze ed offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne).
2. Disturbo continuo durante le lezioni.
3. Mancata esibizione del diario per comunicazione scuola – famiglia
4. Violazioni alle norme di sicurezza.
5. Assenze e/o ritardi non permessi dai genitori.
6. Adempimento saltuario dei doveri di studio.
7. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo particolare caso è previsto anche il risarcimento del danno; il risarcimento potrà essere richiesto alla classe o al singolo individuo ove siano state accertate le sue responsabilità.

Art. 2.1) In relazione all'art. 2 i provvedimenti sono comminati dal singolo docente, dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico.

Art. 2.2) I provvedimenti disciplinari di cui all'art.2 incidono sulla valutazione del comportamento.

### **Art.3) Allontanamento dalla scuola**

Comunicazione alla famiglia degli studenti mediante lettera consegnata a mano ai genitori. Le mancanze disciplinari sono:

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta.
2. Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica
3. Offese gravi alla dignità della persona
4. Disturbo grave e continuato durante le lezioni.
5. Alterazioni di risultati scolastici
6. Atti di bullismo e cyberbullismo
7. Aggressioni fisiche verso un qualunque membro della comunità
8. Uso non corretto degli strumenti tecnologici (divulgazione di immagini e video privati, consultazione di siti per adulti...)

Art.3.1) In relazione all'art.3 i provvedimenti sono comminati:

- **Dal Consiglio di Classe allargato** a tutte le componenti (docenti e rappresentanti dei genitori) nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento per un periodo inferiore ai 15 giorni (fatto salvo il dovere di astensione del genitore rappresentante qualora il figlio sia oggetto di sanzione).
- **Dal Consiglio di Istituto** nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni.

Art.3.2) L'alunno che riceve un provvedimento disciplinare di cui all'art.3 ha diritto ad esserne informato anticipatamente, rispetto all'esecuzione, in modo privato e separatamente dal gruppo classe.

Art. 3.3) Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori

tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art.3.4) La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le **motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

### **Art.4) Estensione delle sanzioni.**

Le sanzioni di cui sopra si intendono applicabili anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei

locali dell'istituto ad esempio: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

**Art. 5)** Ove esplicitamente richiesto e quando vi è la disponibilità delle risorse umane utili a garantire la sorveglianza del minore, oltre che la sua sicurezza, il Consiglio di Classe può offrire allo studente la possibilità di **convertire le sanzioni** comminate in attività da svolgere in favore

della comunità scolastica quali: operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; collaborazione con il personale ausiliario; riordino della biblioteca; attività di volontariato. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che ne valuterà caso per caso l'opportunità.

**Art.6)** Contro le sanzioni di cui all'art.3 è ammesso **ricorso** da parte del genitore o di chiunque esercita la patria potestà, nei termini e nelle modalità sotto descritte.

### **TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI**

a) Contro le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso tramite comunicazione su carta semplice da depositare presso la Segreteria della scuola entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione stessa. A seguito di ciò viene convocato l'Organo di Garanzia sotto istituito entro 15 giorni dalla loro comunicazione.

b) L'Organo di Garanzia decide sull'impugnativa entro 10 giorni dalla sua presentazione. La sanzione e/o il provvedimento alternativo potranno essere eseguiti pur in pendenza di impugnazione. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

### **ORGANO DI GARANZIA**

a) L'Organo di Garanzia per le impugnazioni è così composto:

- un docente designato Consiglio di Istituto, due rappresentanti eletti dai genitori e dal DS, cui spetta la funzione di Presidente e in quanto tale convoca l'Organo e lo presiede. Per tutte le componenti sopra indicate sono designati membri ordinari e membri supplenti.

b) Qualora uno o più membri dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente.

c) L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni. Si procede alla sostituzione dei membri qualora il genitore decada poiché il figlio non frequenta più questo Istituto o i docenti abbiano perduto la qualità di membri della scuola.

d) L'Organo di Garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, ha facoltà di formulare proposte al Consiglio d'Istituto in merito ad eventuali modifiche del presente Regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti citato in premessa.

Per quanto non esplicitamente definito nel presente Regolamento di disciplina si fa riferimento al Regolamento previsto dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sue modifiche.

Il Dirigente Scolastico

Elisabetta TRISOLINI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)